Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

i Webinar by Directio

LEGGE DI BILANCIO 2024

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

WEBINAR > **FOCUS FISCALE**

A cura dell'ODCEC di Torino

24/01/2024

LE PRINCIPALI NOVITA’

Riferimento normativo

In data 31 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la L. 213/2023, cosiddetta ‘’Legge di Bilancio per il 2024’’.

La legge si compone di 21 articoli, dei quali il primo, che si articola in numerosi commi, è il principale perché contiene la quasi totalità delle nuove disposizioni normative.

La legge entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

Di seguito vengono illustrate le principali novità fiscali, con focus su quelle di particolare rilevanza.

LE PRINCIPALI NOVITA’

Misure fiscali per il welfare aziendale (commi 16-17)

Viene nuovamente rivisto il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Tuir ai beni ceduti e ai servizi prestati ai lavoratori dipendenti.

In particolare, per il solo periodo d'imposta 2024, viene previsto che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico, lo stesso limite è elevato a 2.000 euro.

Il maggior limite pari a 2.000 euro si rende applicabile a condizione che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

LE PRINCIPALI NOVITA’

Detassazione dei premi di risultato (comma 18)

In riferimento ai premi e le altre somme erogate ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno 2024, viene prevista la riduzione dell'aliquota al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, L. 208/2015.

Canone Rai (comma 19)

Per l’anno 2024, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all’articolo 1, comma 40, L. 232/2016, è rideterminata in 70 euro.

Detassazione del lavoro notturno e festivo (commi da 21 a 25)

Per il periodo 1° gennaio 2024 - 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, con un reddito non superiore a 40.000 euro nel corso dell’anno 2023, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.

LE PRINCIPALI NOVITA’

Modifiche aliquote Iva (commi 45-46)

Sono state apportate delle modifiche alla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, per effetto delle quali sono variate le aliquote iva applicabili a determinati beni e servizi.

In particolare passa dal 5% al 10% l’aliquota iva per:

- prodotti (assorbenti e tamponi) per la protezione dell'igiene femminile e coppette mestruali;
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia;
- preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini;
- pannolini per bambini;
- seggiolini da installare negli autoveicoli.

Inoltre, intervenendo sull’articolo 1, comma 73, L. 197/2022, viene confermata per i mesi di gennaio e febbraio 2024, l’aliquota del 10% per la cessione di pellet di cui al n. 98).

LE PRINCIPALI NOVITA’

Tax credit cinema (comma 54)

Vengono apportate alcune modifiche al c.d. tax credit cinema di cui alla L. 220/2016, ed in particolare:

a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40%. È fatta salva la possibilità, nello stesso Decreto, di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), L. 220/2016, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40%;

b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale;

c) Per gli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60% dei medesimi costi, se esercite da pmi.

LE PRINCIPALI NOVITA’

Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti (comma 59)

Viene introdotto il comma 2-bis all’articolo 68, Tuir, che estende la disciplina della c.d. partecipation exemption anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni, purché risiedano in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b), c) e d), Tuir, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma residenti in uno Stato appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a una imposta sul reddito delle società, per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; qualora le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

LE PRINCIPALI NOVITA’

Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico (commi 60-62)

A partire dal 2024 viene resa operativa la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate, tra l’Agenzia delle Entrate e l’Inps, con lo scopo di contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico.

Per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

A livello operativo, l’Agenzia delle entrate e l’Inps, effettueranno, sulla base dei dati comunicati in fase di assunzione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sia delle attività di analisi del rischio e sia dei controlli sui dati retributivi e contributivi, allo scopo di ricostruire correttamente la posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

LE PRINCIPALI NOVITA’

Aliquote e regolamenti Imu (commi 72-73)

In conseguenza della tardività con la quale sono state pubblicate delibere regolamentari nonché quelle di approvazione delle aliquote e delle tariffe da parte di molti Comuni, solo per il solo 2023, viene previsto che le stesse si considerano tempestive se sono state inserite nel portale del federalismo fiscale nel termine del 30 novembre 2023, ed il cui termine per la pubblicazione, ai fini della loro efficacia, è individuato nel 15 gennaio 2024.

In conseguenza di ciò si potrà verificare che:

- qualora si determini una differenza positiva rispetto a quanto versato entro lo scorso 18 dicembre 2023, la differenza è dovuta, senza applicazione di sanzioni e interessi, nel termine del 29 febbraio 2024;
- nel caso, invece, si determini una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Infine, a partire dal 2024, viene previsto che se i termini di deposito scadono di sabato o domenica, vengono automaticamente spostati al primo giorno lavorativo successivo.

LE PRINCIPALI NOVITA’

Iva sulle cessioni di beni per i soggetti extra-Ue (comma 77)

Viene ridotta da 300 mila lire (equivalenti ad euro 154,94) a 70 euro la soglia minima, di cui all’articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, D.P.R. 633/1972, delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione Europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima Unione Europea, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'Iva.

La motivazione risiede nell’obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana.

LE PRINCIPALI NOVITA’

Ritenuta sui bonifici e sulle provvigioni (commi da 88 a 90)

A partire dal 1° marzo 2024, modificando l’articolo 25, comma 1, D.L. 78/2010, viene innalzata dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Con decorrenza invece dal 1° aprile 2024, modificando l’articolo 25-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973, viene estesa l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

LE PRINCIPALI NOVITA’

Modifiche all’Ivie e all’Ivafe (comma 91)

Vengono elevate le aliquote ordinarie dell’Ivie e dell’Ivafe rispettivamente dallo 0,76 all’1,06% e dal 2 al 4 per mille annuo.

Immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (comma 93)

Allo scopo di contrastare le frodi Iva nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione Europea, la disciplina di cui all’articolo 1, commi 9 e 9-bis, D.L. 262/2006 (relativa all’obbligo di presentazione del modello F24 per il versamento delle relative imposte), viene estesa alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

LE PRINCIPALI NOVITA’

Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività (comma 99)

Nell’articolo 35, D.P.R. alla 633/1972 viene inserito il nuovo comma 15-bis.3, ai sensi del quale, qualora un soggetto che abbia ricevuto un provvedimento di cessazione della partita Iva, ha intenzione di richiedere nuovamente l’attribuzione di una nuova partita iva, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, potrà farlo solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

Tale presupposto sussiste anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3.

LA NUOVA ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA PER LE LOCAZIONI BREVI

Novità della Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2024 modifica l’articolo 4, D.L. 50/2017.

L’aliquota prevista per la tassazione attraverso la cedolare secca dei redditi provenienti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche viene elevata dal 21 al 26% ma solo dal secondo immobile locato, per ciascun periodo d’imposta.

La tassazione in cedolare secca degli immobili concessi in locazione breve, a partire dal 1° gennaio 2024, verrà pertanto applicata:

- Con aliquota del 21% per il primo o unico immobile;
- Con aliquota del 26% dal secondo al quarto immobile.

Qualora invece si disponga di più di quattro immobili, concessi in locazione breve , nel medesimo periodo d’imposta, non è possibile applicare la tassa piatta, ma occorre dotarsi di partita iva, in quanto viene considerata attività imprenditoriale.

LA NUOVA ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA PER LE LOCAZIONI BREVI

Caratteristiche dei contratti di locazione breve.

Le locazioni brevi sono rappresentate da contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa e presentano lei seguenti caratteristiche:

- possono prevedere l'erogazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali;
- non sono soggetti all'obbligo di registrazione.

La tassazione del reddito che ne deriva può avvenire con applicazione di:

- cedolare secca (con aliquota del 21% e del 26%);
- tassazione ordinaria Irpef (oltre alle addizionali regionale e comunale).

LA NUOVA ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA PER LE LOCAZIONI BREVI

L’intervento degli intermediari immobiliari.

Nel caso in cui ci si voglia avvalere di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, è necessario definire la corretta applicazione della tassazione che ne deriva.

Gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano il prezzo devono effettuare, su tali somme, una ritenuta pari al 21%, da versare tramite modello F24, con il codice tributo “1919” e anno di incasso.

Qualora il proprietario del o degli immobili, in sede di dichiarazione dei redditi, decida di non voler optare per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta subita si considera operata a titolo di acconto, altrimenti essa ha carattere di imposta definitiva.

LA NUOVA ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA PER LE LOCAZIONI BREVI

Intermediari stranieri

Nel caso in cui intervengano intermediari stranieri, viene previsto quanto segue:

- i soggetti non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione;
- i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione nell'Unione Europea, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione;
- i soggetti residenti nell'UE, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possano adempiere direttamente agli obblighi in argomento o, in alternativa nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale;
- i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, privi di stabile organizzazione in uno Stato UE, devono nominare un rappresentante fiscale e, in assenza di nomina dello stesso, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo saranno ritenuti solidalmente responsabili per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi.

IL REGIME DI TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI

Novità della Legge di Bilancio

I commi da 64 a 66 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 introducono una nuova lettera b-bis) nel comma 1 dell’articolo 67, Tuir, con effetto dal 1° gennaio 2024.

Viene modificata la tassazione delle plusvalenze su immobili stabilendo uno specifico regime per quelle relative alla cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto, abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020 (cosiddetti interventi da Superbonus energetico o antisismico), che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

Sono esclusi dalla nuova disciplina gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

IL REGIME DI TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI

I soggetti e gli immobili interessati

Dal punto di vista dei soggetti interessati, si fa riferimento alle persone fisiche che risultano beneficiari del superbonus persone fisiche.

Per quanto riguarda gli immobili interessati, risultano coinvolti dalla nuova disciplina normativa esclusivamente quelli che risultano essere stati soggetti ad interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119, D.L. 34/2020, qualora la loro cessione avvenga entro il termine di 10 anni dalla data oggetto di conclusione delle opere.

I casi di esclusione dalla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione riguarda i seguenti casi:

- gli immobili acquisiti per successione;
- l'immobile adibito ad abitazione principale del cedente e/o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo (ricompreso nei dieci anni) tra la data di conclusione delle opere e la data della cessione.

IL REGIME DI TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI

Il calcolo della plusvalenza

La plusvalenza è sempre determinata quale differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente il medesimo immobile.

Nel conteggio dei costi, per gli immobili coinvolti dalla nuova disciplina, vanno considerati:

- il 100% delle spese sostenute per l'intervento energetico e/o antisismico se il contribuente ha fruito della detrazione in dichiarazione dei redditi e non ha optato per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura;
- il 50% delle spese sostenute per l'intervento energetico e/o antisismico se i lavori sono stati conclusi da più di 5 anni dalla data di vendita ed il contribuente ha optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura
- nessun costo aggiuntivo relativo all'intervento agevolabile se i lavori sono stati conclusi da meno di 5 anni e il contribuente ha optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

IL REGIME DI TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI

La tassazione della plusvalenza

Al fine di ridurre la base di calcolo della plusvalenza, viene, inoltre, disposto che, nel caso in cui tra la data di acquisto o costruzione dell'immobile e la data di vendita siano decorsi più di 5 anni, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere rivalutato in base alla variazione Istat intervenuta in tutti gli anni intercorsi.

Sempre in riferimento agli immobili in oggetto, per quanto riguarda l'aliquota d'imposta da applicare alla plusvalenza così determinata, la norma ammette la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva Irpef del 26% in luogo della tassazione ordinaria.

LA RIDETERMINAZIONE DEI COSTI DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Novità della Legge di Bilancio

I commi 52 e 53 dell'articolo 1 della Legge 213/2023 ripropongono anche per l'anno 2024 la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni non quotate, di cui agli articoli 5 e 7, L. 448/2001, posseduti al 1° gennaio 2024.

Ma la novità della presente riedizione consiste nel fatto che viene estesa la possibilità della rideterminazione dei valori di acquisto anche alle partecipazioni di società quotate in mercati regolamentati.

La legge di riforma fiscale (la L. 111/2023) si è comunque posta l'obiettivo di introdurre a regime la disciplina prevista dalla L. 448/2001, attraverso l'introduzione di un'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene.

LA RIDETERMINAZIONE DEI COSTI DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Soggetti interessati

Come nelle edizioni passate, sono destinatari della presente disposizione normativa:

- persone fisiche (non esercenti attività d’impresa);
- società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5, Tuir;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Tali soggetti potranno quindi beneficiare della possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024, al fine di affrancare fiscalmente il maggior valore derivante dalla cessione.

LA RIDETERMINAZIONE DEI COSTI DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Modalità operativa

A seguito della novità inserita dalla Legge di Bilancio 2024, si dovrà operare in maniera differente, in base ai beni destinatari della rideterminazione:

- partecipazioni in società non quotate e terreni: occorre come sempre redigere e asseverare una perizia di stima del maggior valore delle quote o dei terreni, ad opera di un professionista abilitato (dottore commercialista, o geometra, ingegnere in funzione del bene da rivalutare) entro il 30 giugno 2024;
- partecipazioni in società quotate: la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1 gennaio 2024, si potrà assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir.

LA RIDETERMINAZIONE DEI COSTI DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

L’imposta sostitutiva

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

L’imposta sostitutiva del 16% potrà essere versata, alternativamente:

- in unica soluzione entro il 30 giugno 2024;
- in caso di opzione per il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026; come nelle precedenti rivalutazioni le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 giugno 2024.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30 giugno 2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.